

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Nella seduta del 21/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente rappresenta quanto segue.

- Il 10.07.2015 ed l'11.07.2015, venivano prelevati fraudolentemente € 382,21 (189,54 + 190,09 + 2,58);
- Il 12.01.2015 l'intermediario restituiva un importo pari ad € 189,54
- Rimanevano "sospesi € 190,09 + 2,58".

La ricorrente chiede: la corresponsione di quanto non ancora rimborsato, ossia i "sospesi € 190,09 + 2,58".

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

In via pregiudiziale si pone la questione se il ricorso presentato dal Signor Burgioni Daniele violi il principio del *ne bis in idem*.



Detto principio generale dell'ordinamento è pacificamente ritenuto valido anche per le controversie sottoposte al vaglio dei Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione 10894/2016; Collegio di Coordinamento, n. 3962/2012). Secondo una recente decisione di questo Collegio, "Affinché possa assumersi la violazione del principio del *ne bis in idem* occorre che vi sia identità della situazione soggettiva che si assume violata e, quindi, che venga richiesto di pronunciare sul medesimo diritto che abbia costituito oggetto di una precedente decisione; orbene, vale la pena sottolineare che tale principio postula in premessa che, per aversi identità della situazione giuridica soggettiva, la fattispecie posta a fondamento dell'invocato diritto da parte del ricorrente intercorra per due volte tra le medesime parti e nei confronti dei medesimi soggetti" (Collegio di Milano, n. 677/2017). Occorre dunque verificare se ricorrano nel caso di specie i presupposti ora indicati, ossia l'identità del fatto e della situazione soggettiva di cui si afferma la lesione nel presente ricorso con altro fatto e la relativa situazione oggetto di precedente decisione.

Va rilevato che il ricorrente ha presentato ricorso in data 27.02.2015 contro il medesimo intermediario convenuto, chiedendo la restituzione degli importi relativi alle due operazioni fraudolente qui contestate, come risulta dal ricorso.

Si osserva che, in base a quanto affermato a suo tempo dall'intermediario, l'operazione da € 189,54 non è mai stata addebitata al ricorrente, mentre lo è stata quella da € 190,09 + € 2,58 a titolo di commissioni. L'intermediario ha rimborsato prima un importo pari ad € 189,54 e poi un altro pari ad € 23,13 che, al netto del contributo per la presente procedura, risulta essere pari ad € 3,13. L'intermediario ha quindi restituito *in toto* quanto richiesto dal ricorrente: dalla somma di € 189,54 e € 3,13 risulta un rimborso totale pari ad € 192,67 ossia pari all'ammontare dell'operazione contestata che è appunto di € 192,67.

In base a quanto ora esposto, il Collegio di Milano ha assunto la decisione n. 8895/2015, con la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in virtù di quanto dichiarato dalla resistente e non contestato dal ricorrente.

Il dispositivo della predetta decisione è stato comunicato in data 18.09.2015, mentre il testo completo della stessa in data 2.12.2015. Nelle more del secondo invio, precisamente il 28.09.2015, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo i "sospesi € 190,09 + 2,58".

Da tutto questo si evince che il ricorrente pretende oggi la restituzione di una somma già oggetto della precedente decisione di questo Collegio. Pertanto, il ricorso *de quo* viola il principio del *ne bis in idem*, poiché con esso si lamenta la lesione della medesima situazione soggettiva in relazione allo stesso fatto di cui alla precedente decisione del Collegio di Milano n. 8895/2015.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA